



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 17/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea
Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37870** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XX (C.F. **XX**) nato a **XX** il **XX** e ivi residente alla via **XX**, elettivamente
domiciliato in Soleto (LE), alla Via R. Orsini n.188, presso e nello studio
dell'Avv. Stefano Sicuro, che lo rappresenta e difende;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in
Bari alla via Putignani n.108;

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., costituito in proprio;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 20 gennaio 2026, con l'assistenza del Segretario
dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Sicuro per il ricorrente e l'avv. De
Leonardis per l'I.N.P.S., nessuno comparso per il Ministero della Difesa;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 24 marzo 2025, **XX**, come sopra generalizzato,
già dipendente del Ministero della Difesa, riferisce:

	- di aver prestato la propria attività lavorativa, a far data dal 25/03/1983,	
	quale assistente tecnico per le lavorazioni metalliche presso il 61° stormo	
	dell'Aeroporto Lecce (Galatina);	
	- che con D.M. n. XX del XX, il Comitato di Verifica per le cause di	
	servizio riconosceva la <i>“bronicopneumopatia cronico-ostruttiva”</i> quale	
	patologia dipendente da causa di servizio ascritta nella tabella A- ottava	
	categoria, e, successivamente, con verbale modello BL/B n. XX del XX della	
	Commissione medico Ospedaliera del Distaccamento straordinario di	
	medicina legale di Bari dell'Aeronautica Militare, confermato in via definitiva	
	con parere del Comitato di Verifica delle cause di servizio del XX (che ne	
	accertava il nesso eziologico), veniva riconosciuta quale ulteriore patologia	
	dipendente da causa di servizio, la <i>“spondiloartrosi diffusa del rachide con</i>	
	<i>ernie discali L3-L4, L4-L5, L5-S1”</i> , ascritta nella tabella A- ottava categoria,	
	max%, riconosciuti anche ai fini dell'ottenimento dell'equo indennizzo;	
	- di essere cessato dal servizio dal 02/01/2020 e, in data 12/12/2024, di	
	aver presentato domanda n. XX per il riconoscimento della pensione di	
	inabilità di privilegio, protocollo INPS n. XX, che veniva rigettata con	
	provvedimento notificato il 19/02/2025, nel quale veniva addotta quale unica	
	motivazione <i>“iscritto non appartenente al comparto difesa, sicurezza e</i>	
	<i>soccorso pubblico (art. 6 DECRETO LEGGE 6 dicembre 2011 n. 201)”</i> .	
	Ciò posto, il ricorrente nel ritenere illegittimo il diniego per le motivazioni	
	meglio sviluppate in gravame, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla	
	corresponsione della pensione privilegiata, con liquidazione degli arretrati e	
	delle somme accessorie sin dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto	
	il 02/01/2020.	
	2	

	Si è costituito il Ministero della Difesa, eccependo in primo luogo il proprio	
	difetto di legittimazione passiva, rientrando la questione inerente alla	
	liquidazione del trattamento pensionistico nella competenza dell'I.N.P.S..	
	Nel merito, in via subordinata, il Dicastero ha evidenziato l'infondatezza della	
	pretesa, in quanto il ricorrente, ex dipendente civile, non rientra in nessuna	
	delle categorie che l'art. 6 della Legge Fornero sottrae all'intervenuta	
	abrogazione dell'istituto della P.P.O..	
	Inoltre, l'Amministrazione resistente ritiene priva di fondamento la pretesa del	
	ricorrente di rientrare nel regime transitorio previsto dalla Legge Fornero, e	
	ha altresì segnalato che il ricorrente è cessato per raggiungimento dei limiti di	
	età e non per inidoneità fisica all'impiego, requisito previsto dall'art. 64 TU	
	1092/1973 per il riconoscimento del beneficio pensionistico.	
	Si è altresì costituito l'I.N.P.S., il quale ha eccepito l'infondatezza della	
	pretesa, sia in quanto il ricorrente apparteneva ai ruoli civili del Ministero della	
	Difesa, sia perché non poteva ritenersi validamente avviato un "procedimento	
	in corso" alla data di abrogazione dell'istituto della P.P.O..	
	In via subordinata, l'Ente previdenziale ha eccepito la prescrizione dei ratei	
	ultra-quinquennali e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.	
	In vista dell'udienza, il ricorrente ha presentato brevi note per controdedurre	
	in merito alle argomentazioni difensive delle Amministrazioni resistenti	
	chiedendo altresì, in via subordinata, che sia valutata la possibilità di	
	sospendere il giudizio in attesa della definizione del giudizio di legittimità	
	costituzionale dell'art. 6 d.l. 201/2011 sollevata dalla Corte dei Conti, con	
	ordinanza di questa Sezione in data 19.2.2024 n. 10/2024 e di recente anche	
	dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Campania, con ordinanza	
	3	

	del 7 aprile 2025.	
	All’udienza del 16 settembre 2025, è stato assegnato termine all’I.N.P.S. per replicare alle note difensive del ricorrente.	
	L’Ente previdenziale ha fatto pervenire brevi note nelle quali ha replicato alle deduzioni del ricorrente, precisando altresì che difetterebbe nel caso di specie il presupposto previsto dall’art. 64 del TU 1092/1973, in quanto il ricorrente è cessato dal servizio per dimissioni volontarie e non per inabilità.	
	Il ricorrente, a sua volta, ha presentato una memoria, precisando in primo luogo che le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale sono la 100 e la 101 della Sezione giurisdizionale per la Campania e insistendo per la sospensione del giudizio.	
	Inoltre, l’ XX , insistendo per le conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo, ha precisato di non accettare il contraddittorio con riferimento alle argomentazioni difensive dell’I.N.P.S. presentate per la prima volta nelle note autorizzate con riferimento alla causale di cessazione dal servizio.	
	All’udienza del 20 gennaio 2026, il difensore del ricorrente ha ribadito le argomentazioni a sostegno della domanda, insistendo per la richiesta di sospensione del giudizio alla luce delle ordinanze adottate dalla Sezione giurisdizionale per la Campania e confermando la non accettazione del contraddittorio con riferimento alla invocata applicazione dell’art. 64 del TU 1092/1973.	
	Il legale dell’I.N.P.S., nel riportarsi alla memoria di costituzione, ha in primo luogo precisato che nell’atto di costituzione si fa espressamente riferimento alla circostanza che l’infermità non abbia determinato la cessazione dal servizio.	
	4	

	Inoltre, il difensore dell’Ente previdenziale ha richiamato una decisione della	
	Consulta che ha già ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale	
	dell’art. 6 del d.l. 201/2011 nonché precedenti di questa Sezione in cui, in casi	
	analoghi, sono state respinte le argomentazioni difensive proposte dal	
	ricorrente.	
	A scioglimento della riserva, la causa è stata posta in decisione e definita	
	mediante lettura del dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	1. La questione sottoposta all’esame di questo Giudice attiene alla	
	domanda volta al riconoscimento della Pensione Privilegiata Ordinaria sulla	
	base dei seguenti presupposti:	
	a) in via principale, equiparazione al personale militare del personale	
	civile dipendente del Ministero della Difesa addetto alle lavorazioni	
	metalliche presso il 61° stormo dell’Aeroporto Lecce (Galatina);	
	b) in via subordinata, stante la pendenza del procedimento per il	
	riconoscimento del beneficio pensionistico, per effetto dell’applicazione del	
	regime intertemporale previsto dall’art.6 del Decreto-legge n. 201 del 2011	
	(c.d. Legge Fornero), anche in ragione del principio della unitarietà	
	dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio previsto dall’art. 12	
	del D.M. 461/01.	
	Il ricorso non è fondato e va dunque integralmente rigettato.	
	2. In primo luogo, va affermata la legittimazione passiva dell’I.N.P.S.,	
	che ha peraltro adottato il provvedimento di diniego contestato con il presente	
	ricorso.	
	Il ricorrente, infatti, è cessato dal servizio in epoca successiva al 2010, data di	
	5	

	passaggio delle competenze in materia di liquidazione del trattamento	
	pensionistico in capo all'allora I.N.P.D.A.P., oggi I.N.P.S..	
	3. Venendo al merito, e partendo dalla domanda presentata in via	
	principale e volta al riconoscimento dell'equiparazione della posizione del	
	ricorrente a quella dei militari in servizio presso lo stesso contesto lavorativo,	
	va preliminarmente rammentato che l'art. 6 del d.l. 201/2011, convertito con	
	modificazioni dalla l.214/2011, ha disposto l'abrogazione dell'istituto della	
	pensione privilegiata, con l'eccezione del personale appartenente al comparto	
	sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.	
	In particolare, la deroga trova giustificazione in ragione delle particolari	
	modalità operative del servizio prestato dal personale in questione, sia per la	
	pericolosità delle mansioni da espletare, sia, con riferimento al comparto	
	difesa e sicurezza, dall'utilizzo di armi.	
	Al riguardo, la Corte costituzionale, nel valutare l'aderenza della disposizione	
	incriminata ai principi della Carta Fondamentale, ha chiarito che “... <i>il regime</i>	
	<i>speciale apprestato dal legislatore rispecchia la peculiarità dei comparti</i>	
	<i>difesa, sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico, individuati secondo</i>	
	<i>caratteristiche ragionevolmente omogenee, e si raccorda, per un verso, al più</i>	
	<i>elevato livello di rischio ordinariamente connesso al servizio svolto nei</i>	
	<i>comparti indicati e, per altro verso, alla mancanza di una specifica tutela</i>	
	<i>assicurativa contro gli infortuni per le infermità contratte dai dipendenti di</i>	
	<i>tali settori. Le situazioni poste a raffronto non si presterebbero, pertanto, a</i>	
	<i>una valutazione comparativa, che impongano l'estensione della disciplina</i>	
	<i>derogatoria a tutti i dipendenti pubblici”</i> (sentenza n. 20 del 2 febbraio 2018).	
	Ciò posto, essendo pacifico che il ricorrente non appartenga a nessuna delle	
	6	

	categorie di personale sopra citato, essendo stato in servizio nei ruoli civili del	
	Ministero della Difesa, l'Ente previdenziale ha correttamente respinto la	
	domanda volta al riconoscimento del trattamento privilegiato.	
	3.a Reputa al riguardo questo Giudice come non siano condivisibili le	
	argomentazioni del ricorrente volte ad ottenere l'equiparazione alla posizione	
	dei militari addetti al 61° stormo dell'Aeroporto Lecce (Galatina), essendo del	
	tutto irrilevante la circostanza che l' XX si trovasse a svolgere le medesime	
	mansioni, nel medesimo ambiente lavorativo, in cui operava anche personale	
	<i>“militarizzato”</i> .	
	Come detto, infatti, la Consulta ha avuto modo di precisare che il diverso	
	trattamento appare giustificato, oltre che con riferimento alla tipologia delle	
	mansioni, anche dalla <i>manca</i> za di una specifica tutela assicurativa contro	
	<i>gli infortuni per le infermità contratte dai dipendenti di tali settori</i> , circostanza	
	questa che esclude che possa determinarsi una discriminazione anche nel caso	
	di personale, appartenente a diversi comparti, addetto, a stretto contatto, alle	
	medesime mansioni.	
	3.b Inoltre, non pertinente al caso di specie appare il precedente richiamato	
	dal ricorrente, relativo al giudizio avviato dallo stesso XX , unitamente ad altro	
	personale civile del Ministero della Difesa addetto alle lavorazioni all'interno	
	della struttura militare dell'Aeroporto di Galatina.	
	E infatti, la decisione in questione riguardava il riconoscimento, anche al	
	personale civile, dell'indennità di campagna ex art. 3 della legge n. 78 del	
	23.3.1983 riconosciuta al personale militare addetto <i>“agli stormi di volo</i>	
	<i>equivalenti”</i> .	
	In particolare, il Giudice del Lavoro di Lecce ha preliminarmente precisato	
	7	

	che non sussiste nel nostro ordinamento un generale principio di parità di	
	trattamento (Cass., Sez. lav., 2.12.2003, n. 18418), con la conseguenza che	
	non sarebbe sufficiente limitarsi a provare l'identità delle mansioni e delle	
	condizioni di lavoro del personale civile e di quello militare.	
	Ciò posto, il Giudice adito ha ritenuto tuttavia fondata la pretesa, sul	
	presupposto della sussistenza di un addentellato normativo costituito dal	
	D.P.R. n. 394 del 31.7.1995 che all'art. 5, comma 9, aveva riconosciuto	
	l'indennità di campagna <i>"anche al personale che, nella posizione di forza</i>	
	<i>amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni</i>	
	<i>ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva</i>	
	<i>organica Presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3."</i>	
	In buona sostanza, il Tribunale di Lecce ha ritenuto che con l'espressione	
	personale in posizione <i>"di forza amministrata"</i> , potesse intendersi <i>anche il</i>	
	<i>personale civile, del cui impiego è responsabile "(al pari di quello militare)"</i>	
	<i>il Comandante del reparto/ente dal quale il personale civile dipendente</i>	
	(sentenza Tribunale di Lecce n.4899/05).	
	Così inquadrata la fattispecie scrutinata dal Giudice del Lavoro, osserva	
	questo Giudice come non sussista alcuna disposizione normativa, analoga a	
	quella richiamata nella sentenza prodotta in giudizio, che riconosca il diritto	
	alla parità di trattamento previdenziale tra personale civile e militare in ragione	
	dello svolgimento delle medesime mansioni.	
	Per completezza, non può altresì non osservarsi come l'interpretazione del	
	dato normativo fornita dalla decisione del Tribunale di Lecce, confermata	
	dalla Corte d'Appello, seppur coperta da giudicato, è stata incidentalmente	
	ritenuta <i>erronea</i> dalla Corte di Cassazione, nell'ambito dell'ulteriore giudizio	

	instaurato dagli stessi dipendenti civili del Ministero della Difesa, a valle del	
	riconoscimento del diritto, per la quantificazione dell'indennità di campagna	
	(cfr. Corte di cassazione, ord. 29768/18, punto 2 del “ <i>RILEVATO</i> ”).	
	4. Accertata l'inesistenza di un dato normativo che consenta di estendere	
	al personale civile la deroga all'abrogazione dell'istituto della P.P.O., occorre	
	a questo punto esaminare la domanda del ricorrente, presentata in via	
	subordinata, finalizzata all'applicazione del regime intertemporale previsto	
	dall'art.6, III periodo, del d.l. 201/2011, secondo cui l'abrogazione	
	dell'istituto della Pensione privilegiata “... <i>non si applica, inoltre, ai</i>	
	<i>procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,</i>	
	<i>nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto</i>	
	<i>il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti</i>	
	<i>instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data..”.</i>	
	Ciò sul presupposto che, a parere dell' XX , alla data in vigore del predetto	
	intervento abrogativo, il procedimento per il riconoscimento del beneficio	
	pensionistico doveva ritenersi ancora in corso.	
	4.a Al riguardo, va preliminarmente precisato come nessun rilievo possa	
	attribuirsi alla mancata accettazione del contraddittorio da parte della difesa	
	del ricorrente con riferimento alla causale della cessazione dal servizio.	
	Ed invero, è in primo luogo sufficiente evidenziare che l'argomento difensivo	
	inerente al richiamo alla disposizione di cui all'art. 64 del TU 1092/1973 sia	
	stato speso, seppur in via subordinata alla preliminare eccezione di difetto di	
	legittimazione passiva, dallo stesso Ministero della Difesa, il quale nella	
	memoria di costituzione ha espressamente precisato che “... <i>il sig. XX non è</i>	
	<i>mai stato decretato inidoneo al servizio, ma è cessato per naturale</i>	
	9	

	<i>raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi. Ciò da solo vale a</i>	
	<i>precludere ogni possibilità di ottenere la pensione di privilegio, considerato</i>	
	<i>che l'art. 64 DPR 1092/73 riconosce il trattamento purché le menomazioni</i>	
	<i>“lo abbiano reso inabile al servizio” (cfr. pag. 9 della memoria di costituzione</i>	
	<i>del Ministero).</i>	
	Va da sé, dunque, che il ricorrente avrebbe potuto agevolmente replicare	
	all'eccezione sollevata dall'Amministrazione, con la conseguenza che	
	nessuna violazione del diritto di difesa può ravvisarsi.	
	Inoltre, non può non evidenziarsi come l'applicazione di una norma di legge,	
	quale appunto l'art. 64 del TU 1092/1973, rientra pacificamente nelle	
	prerogative del Giudice a prescindere dalla espressa invocazione delle parti	
	costituite, secondo il noto brocardo <i>iura novit curia</i> .	
	4.b Fatta questa premessa, ritiene questo Giudice che le argomentazioni	
	difensive sviluppate dalle Amministrazioni resistenti colgano nel segno, nella	
	misura in cui non vi è luogo per l'applicazione del regime intertemporale	
	previsto dalla Legge Fornero per l'assorbente ragione dell'assenza genetica,	
	nel caso di specie, di uno dei presupposti previsti dall'art. 64 del T.U.	
	1092/1793 per il riconoscimento del beneficio pensionistico in favore del	
	personale civile.	
	Tale disposizione, infatti, stabilisce che <i>“Il dipendente statale che per</i>	
	<i>infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni</i>	
	<i>dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A</i>	
	<i>annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata</i>	
	<i>qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio”.</i>	
	Requisito indispensabile per il riconoscimento della P.P.O. in favore del	
	10	

	personale civile, è dunque, a differenza di quanto previsto per personale	
	militare dall'art. 67 del TU 1092/193, l'inabilità al servizio in conseguenza	
	dell'infermità dipendente da causa di servizio.	
	Nel caso di specie è pacifico che l' XX sia cessato dal servizio per	
	raggiungimento dei limiti di età, come confermato dallo stesso parere tecnico	
	espresso dalla competente C.M.O., che, con riferimento alle infermità accertate,	
	ha espressamente formulato giudizio di idoneità al servizio del ricorrente	
	quale dipendente dell'Amministrazione della Difesa (cfr. verbale C.M.O.	
	modello BL/B n. XX del XX).	
	Difettando dunque un presupposto per il riconoscimento del trattamento	
	privilegiato, appare del tutto superfluo esaminare le argomentazioni difensive	
	svolte dal ricorrente con riferimento all'applicazione del regime	
	intertemporale previsto dall'art. 6, comma I, del d.l. 201/2011.	
	4.c Il carattere assorbente delle circostanze sopra illustrate comporta	
	altresì che non sussistano i presupposti per sospendere il giudizio nelle more	
	della decisione della Consulta sulle questioni di legittimità costituzionale,	
	sollevate dalla Sezione giurisdizionale della Campania, del terzo periodo del	
	comma 1 dell'art. 6 del D.L. n° 201/2011, in riferimento all'art. 3 della	
	Costituzione, “... nella parte in cui, secondo l'interpretazione	
	giurisprudenziale che costituisce “diritto vivente”, tra i procedimenti ai quali	
	non si applicano le abrogazioni di cui al primo periodo di quel medesimo	
	comma 1 non include il procedimento che, riguardo ad un'infermità	
	eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata	
	in vigore del predetto D.L., vada instaurato a domanda il cui termine di	
	presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in	
	11	

	<i>vigore di quel medesimo D.L.,... ”.</i>	
	In primo luogo, va precisato che le ordinanze richiamate dal ricorrente recano	
	n.ri 34 e 35/2025, essendo la numerazione indicata nelle ordinanze prodotte	
	dal ricorrente, n.100 e n.101, riferita al registro della Corte costituzionale.	
	Ciò posto, osserva questo Giudice che le fattispecie esaminate dalla Sezione	
	Campania riguardano dipendenti pubblici appartenenti a ruoli civili,	
	rispettivamente Ispettorato del Lavoro quanto all’ordinanza n.34/25 e	
	Ministero della Difesa quanto all’ordinanza n. 35/25, che hanno subito	
	infermità ritenute dipendenti da causa di servizio, ma che sono poi cessati dal	
	servizio per cause diverse dalla inidoneità fisica al servizio (circostanza	
	pacifica come desumibile da quanto affermato nelle predette ordinanze,	
	rispettivamente al punto 8 e punto 7, con riferimento alla non applicabilità alle	
	fattispecie esaminate della disposizione di cui all’art. 167 del TU 1092/73 che	
	prevede l’avvio d’ufficio del procedimento nei confronti del dipendente “... <i>cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di</i>	
	<i>servizio”).</i>	
	Questo Giudice, dunque, nel prendere atto di quanto evidenziato nelle citate	
	ordinanze con riferimento al requisito della rilevanza della questione	
	sollevata, ritiene per contro che comunque la soluzione del quesito sottoposto	
	alla Consulta, relativo all’applicazione del regime intertemporale previsto dal	
	terzo periodo dell’art.6, comma I, del D.L. n° 201/2011, non avrebbe alcun	
	effetto sulla controversia in esame, per l’incontestabile assenza, come detto,	
	del requisito per la concessione del beneficio pensionistico in favore del	
	personale civile previsto dall’art. 64, comma I, del TU 1092/1973, ovvero la	
	circostanza che l’infermità ritenuta dipendente da causa di servizio abbia	
	12	

	determinato la inabilità al servizio.	
	5. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, vanno respinte, in quanto	
	infondate, sia la domanda in via principale che quella presentata in via	
	subordinata.	
	6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in	
	dispositivo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37870 , lo rigetta.	
	Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’I.N.P.S.,	
	liquidate nell’importo complessivo di € 500,00 (cinquecento/00).	
	Così deciso, in Bari, all’udienza in data 20 gennaio 2026.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 29.01.2026	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	13	

